Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Sabato, 2 agosto** — **Numero 184**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 19; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 80
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza — (R decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero** 1258 **della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, per l'esercizio finanziario 1919 920, è istituito il cap. 86-*ter* « Spese e concorsi nella spesa per il restauro e la costruzione di fabbricati occorrenti a scuole, a stazioni agrarie e ad istituti zootecnici (decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1698) (Spesa ripartita, seconda rata) », con lo stanziamento di lire quattromilioni (L. 4 000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1261 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 316;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, numero 1043;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per l'industria, commercio e lavoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1919 920 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. n. 77-*ter*. Spese per rimettere in grado di funzionare gli uffici metrici di Belluno, Udine e Treviso, per sussidiare l'Associazione del lavoro, la quale deve riportare a Venezia le aziende trasportate temporaneamente a Livorno; nonchè per riattivare o sussidiare piccole e medie industrie venendo in aiuto ai piccoli proprietari di esse (decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 316) . . . . 585,000 —

Cap. n. 78-*bis*. Spese per le scuole industriali delle zone già invase per restauro dei fabbricati, dei laboratori, delle officine, dei gabinetti, dell'arredamento scolastico, delle collezioni artistiche - Concorso del Ministero, sino al ripristino della vita normale, nelle spese per la refezione scolastica agli alunni delle scuole più popolari - Sussidi ai laboratori-scuole - Contributo nella spesa per la istituzione del laboratorio in Napoli per la lavorazione del cuoio, specialmente nei riguardi della calzatura nazionale - Spese per la istituzione di corsi celeri di insegnamenti tecnici e pratici per la rapida preparazione agli esami di promozione e di licenza degli alunni di ritorno dal fronte - Spese per sussidi e borse di studio a favore dei figli bisognosi dei soldati che tornano dal fronte (decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, numero 316) . . . . . 1,265,000 —

Cap. n. 78-*ter*. Sussidio straordinario per la costruzione dell'edificio per l'Istituto di istruzione professionale in Roma e per l'arredamento dell'Istituto stesso (decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 316) . . . . . 1,000,000 —

Cap. n. 79-*bis*. Spese per la istituzione di corsi temporanei accelerati d'insegnamento commerciale che abbiano interrotto gli studi medi e per borse di studi agli orfani e figli di mutilati di guerra ammessi alle scuole commerciali - Ricostituzione degli impianti danneggiati dalla guerra nelle scuole delle terre già invase ed eventuali impianti nuovi - Contributi a Camere di commercio delle Provincie già invase per la ricostituzione delle loro sedi e dei loro impianti danneggiati o distrutti (decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 316) . . . . 1,100,000 —

Cap. n. 79-*bis*-B. Spese per lo impianto e il funzionamento dell'Osservatorio commerciale, per l'ampliamento dell'ufficio d'informazioni commerciali e per la propaganda all'estero nel periodo di transizione (decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 316) . . . . . 1,000,000 —

4,950,000 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1271 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata per il periodo di un decennio, a decorrere dalla pubblicazione della pace, a concedere, con le norme del proprio Istituto e con estensione anche del disposto dell'art. 78 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, ai Consorzi concessionari di opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani e di opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria, i mutui occorrenti per lo svolgimento del programma di esecuzione delle opere concesse.

I mutui saranno concessi gradualmente in corrispondenza ai vari lotti di opere indicati in detto programma, e, nell'esclusivo riguardo della graduatoria dei mutui da concedersi, sarà sentito il parere del Comitato istituito in base all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597

Art. 2

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare sui mutui da essa concessi ai Consorzi, di cui al precedente articolo, le somme che siano necessarie per l'inizio dei lavori, quando questi si eseguano in economia o siano affidati a cooperative di produ-

Nell'anticipazione potrà essere compreso l'importo della spesa occorsa per la redazione del progetto tecnico.

Le successive somministrazioni saranno fatte dalla Cassa depositi e prestiti in relazione all'avanzamento dei lavori, in modo che il Consorzio abbia i fondi necessari per proseguirli.

Ad opere ultimate dovrà dimostrarsi l'erogazione delle somme complessive riscosse coi mutui.

Art. 3.

Le annualità che lo Stato, le Provincie e i Comuni debbano corrispondere ai Comuni concessionari per opere ai bacini montani ed idrauliche di 2ª e 3ª categoria saranno calcolate con lo stesso tasso di interessi annualmente stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari ai sensi degli articoli 9 e 73 del menzionato testo unico di legge approvato col R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453

Tale disposizione si applica alle concessioni già effettuate prima della entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai lotti di opere non ancora collaudate.

Art. 4.

L'aggiunta del 12 per cento, di cui all'art. 53 del testo unico sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 623 modificato dall'art 22 della legge 13 luglio 1911, numero 774 e nell'art 15 della legge 21 marzo 1912, numero 442, in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario, può essere aumentata fino al 20 per cento.

Art. 5.

Le convenzioni relative alla concessione di opere di sistemazione dei bacini montani ed idrauliche di 2ª e 3ª categoria sono esenti da bollo e da qualsiasi altro tributo nonchè da diritti di segreteria e di archivio e saranno registrate col solo diritto fisso di L. 2,70.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1274 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 2070;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. n. 44 « Spese per il funzionamento... » presi gli assegni al personale, ecc » dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, per l'esercizio 1919-920 è aumentato di lire cinquantasettemilanovecentottanta (L. 57.980).

Art. 2.

Lo stanziamento del cap. n. 121 « Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero d'agricoltura » dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1919 920, è aumentato di lire ventitremila (L. 23 000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — VISOCCHI

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1291 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo poteri straordinari durante la guerra;

Viste le tariffe e condizioni pei trasporti effettuati sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 963;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 16 luglio 1919 è autorizzato il ripristino della tariffa eccezionale 1006 e per i soli trasporti di torba e di lignite.

Art. 2.

Dalla data stessa la tariffa eccezionale 1006 è estesa a tutte le stazioni delle ferrovie di Stato salvo le limitazioni di percorso che siano stabilite con decreti del ministro dei trasporti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER — FERRARIS — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1301 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dei poteri eccezionali per la guerra conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali 18 novembre 1915, n. 1625, 14 settembre 1918, n. 1314;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1919-920 è istituito il capitolo n. 122-*bis* « Rimborso al tesoro mediante prelevazioni dai conti correnti gestiti dai Commissariati generali per i combustibili nazionali e per i carboni dell'importo dei compensi per lavori straordinari pagati dai Commissariati stessi con fondi all'uopo inscritti nei bilanci dei Ministeri del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari ai sensi dell'art. 15 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, collo stanziamento di lire duecentosedicimila (L. 216,000) ».

Art 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario sopra indicato è istituito il capitolo n 89 *bis* « Compensi per lavori e servizi straordinari prestati nell interesse del Commissariato generale per i combustibili nazionali (art. 15 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314) » collo stanziamento di lire duecentosedicimila (L. 216.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1186 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vedute le leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142;
Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679;
Veduta la legge 27 giugno 1912 n. 677;
Veduta la legge 25 febbraio 1892, n. 71;
Veduta la legge 13 novembre 1859, n 3725;
Veduto il Nostro decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 634;
Veduto il Nostro decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107;
Veduta la legge 9 luglio 1908, n. 412;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi e la carriera degli insegnanti straordinari ed ordinari di ciascun ordine di ruoli nelle RR. scuole medie e normali sono stabiliti in conformità della tabella *A* annessa al presente decreto.

La misura della retribuzione dovuta ai capi d'Istituto incaricati e la misura dell'aumento fisso ai capi d'Istituto effettivi sono stabilite in conformità della tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 2.

L'assegno personale di cui sono provvisti gli attuali capi di Istituto e insegnanti delle scuole medie e normali in forza dell'art. 50 della legge 16 luglio 1914, n. 679, è convertito ad ogni effetto in stipendio.

Lo stipendio degli attuali capi d'Istituto ed insegnanti è aumentato di una somma annua pari alla differenza tra lo stipendio stabilito in corrispondenza degli anni di servizio nella tabella *A* annessa al presente decreto e quello risultante dalla tabella *I* annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679, aumentato in esecuzione del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Ai capi d'Istituto effettivi è inoltre concesso un aumento di stipendio pari alla differenza tra le retribuzioni stabilite nella tabella *B* annessa al presente decreto e la tabella *D* annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679.

Art. 3.

Gli insegnanti che a norma dell'art. 55, comma 1°, della legge 16 luglio 1914, n. 679, ottennero la riduzione dell'obbligo d'orario sino ai limiti stabiliti dall'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, potranno conservare tale orario ridotto, nel quale caso il nuovo stipendio che è ad essi dovuto sarà diminuito di una somma uguale al compenso stabilito dalla tabella *C* annessa al presente decreto per ogni ora in meno rispetto all'orario normale o rinunciare alla riduzione d'orario ed ottenere per intero il nuovo stipendio.

Gli insegnanti contemplati nell'art. 55, ultimo comma, della legge 16 luglio 1914, n. 679, i quali abbiano optato per la carriera della legge 8 aprile 1906, n. 142, o della legge 26 dicembre 1909, n. 805, hanno facoltà di conservare inalterata questa loro condizione oppure di rinunciarvi per ottenere l'applicazione del presente decreto.

Nei casi previsti dai due precedenti comma la dichiarazione di opzione deve avvenire entro il 20 settembre 1919.

Art. 4.

Nel caso di cumulo di due uffici di ruolo d'insegnante nelle scuole medie governative o pareggiate l'applicazione dell'art. 2 è fatta per uno solo dei posti a scelta dell'interessato, con l'obbligo

di assumere in corrispondenza gli orari dell'art. 8 della legge 16 luglio 1914, n. 679, qualora per esso l'insegnante abbia attualmente obblighi di orario diversi.

Nel caso in cui i complessivi obblighi di orario a cui l'insegnante verrebbe ad essere tenuto per il comma precedente superassero il limite di cui all'art. 7 della legge 16 luglio 1914, n. 679, il cumulo dovrà cessare.

In ogni caso è data facoltà all'interessato di conservare i due posti con gli obblighi di orario e gli stipendi attuali. In quest'ultimo caso, se il cumulo venga a cessare in tempo posteriore, sarà applicato l'art. 2 per l'unico posto che resta a decorrere dall'anno scolastico successivo al giorno della cessazione del cumulo o da tale giorno se esso coincide con il principio dell'anno scolastico, tenendo conto dell'anzianità che a quella data avrà l'insegnante.

Le disposizioni di cui sopra si applicano per quanto riguarda la osservanza dell'orario massimo suddetto anche nel caso che il secondo ufficio non sia di insegnamento medio o normale o dipenda da altra Amministrazione governativa o da enti locali tenendo conto dell'obbligo di orario che per tale secondo ufficio l'insegnante sarebbe tenuto per legge o per i regolamenti locali ad osservare.

Art. 5.

Alla tabella *C* annessa alla [illegible] 1914, n. 679, è sostituita la tabella *C* annessa al [illegible] decreto.

La misura della indennità annua stabilita dall'art. 17 della legge 16 luglio 1914, n. 679, per i capi d'Istituto per le scuole che abbiano più di 400 alunni, è fissata in L. 1200 per gli Istituti di secondo grado con meno di 800 alunni, in L. 2200 per i medesimi Istituti con un numero di alunni da 800 a 1200, ed in L. 3200 per gli Istituti che abbiano più di 1200 alunni; per le scuole di primo grado l'indennità è fissata rispettivamente in L. 900, 1700 e 2500.

Alla nota 2 della tabella *A* della legge 16 luglio 1914, n. 679, è sostituita la nota seguente: « Negli Istituti di magistero per l'educazione fisica l'ufficio d'insegnante di ginnastica teorica, tirocinio e comando e di ginnastica pratica e giuochi è sempre di ruolo; quello di preside viene affidato ad un professore ordinario o straordinario del ruolo *A*, su proposta della Giunta di vigilanza, con la retribuzione di L. 1800.

Agli altri insegnamenti, a mano a mano che si renderanno vacanti le cattedre, si potrà provvedere con incarichi retribuiti con L. 3000, L. 2500 e L. 2000 a seconda che corrispondano a posti dei ruoli *A*, *B* o *C*.

L'incarico di anatomia sarà retribuito in ragione di L. 3000; quelli di tiro a segno e tecnica militare e di voga e nuoto con L. 2000 ».

Art. 6.

La misura degli stipendi e gli aumenti periodici concessi agli ispettori delle scuole medie e normali sono stabiliti in conformità dell'annessa tabella *D*.

Per gli attuali ispettori che provengano dai provveditori agli studi o dagli insegnanti il servizio si calcola nel modo seguente:

Quello di R. provveditore agli studi si computa per intero se prestato in classi di stipendio eguale a quello assegnato agli ispettori delle scuole medie e normali, per metà se prestato in classi di stipendio inferiore.

Quello di capo d'Istituto e di insegnante nelle scuole medie e normali Regie o pareggiate si computa per un terzo della sua durata.

Gli ispettori che saranno nominati dopo l'applicazione del presente decreto, i quali siano già provvisti, sul bilancio dello Stato, di stipendio superiore a quello iniziale per il grado d'ispettore, lo conserveranno e prenderanno quella posizione di anzianità che loro spetta per il servizio prestato nel ruolo precedente, calcolato nel modo suddetto.

Art. 7.

La misura degli stipendi e gli aumenti periodici al personale di segreteria delle scuole medie governative, quando tale personale sia a carico dello Stato e degli Istituti di magistero per l'educazione fisica, sono fissati in conformità dell'annessa tabella *E*.

Per essere ammessi ai concorsi per l'ufficio di segretario di cui al comma precedente, si richiede la licenza da Istituti di istruzione di secondo grado.

Alla tabella *F* della legge 16 luglio 1914, n. 679 è sostituita la tabella *F* annessa al presente decreto.

Il massimo della retribuzione per l'incarico di segretario di cui al penultimo comma dell'art. 21 della legge 16 luglio 1914, n. 679 è fissato in L. 1000.

Il limite minimo di retribuzione fissato nell'ultimo comma del medesimo articolo per l'incarico dell'assistenza alle alunne è stabilito in L. 600.

Art. 8.

Gli applicati e gli uscieri addetti agli uffici di Ispettorato di circolo delle scuole medie hanno gli stipendi e gli aumenti periodici stabiliti dall'annessa tabella *G*.

Art. 9.

La misura degli stipendi e gli aumenti periodici concessi al personale subalterno negli Istituti di istruzione media nei quali tale personale è a carico dello Stato sono determinati nella tabella *H* annessa al presente decreto.

La misura della retribuzione per le aiuto-bidelle incaricate della sorveglianza delle alunne di cui al IV comma dell'art. 23 della legge 16 luglio 1914, n. 679 è stabilito da un minimo di L. 600 ad un massimo di L. 900.

Art. 10.

Gli stipendi e la carriera del personale di ruolo dei Convitti nazionali sono stabiliti in conformità della tabella I annessa al presente decreto.

Art. 11.

Per la collocazione degli attuali impiegati di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 nei quadri di classificazione dei nuovi stipendi si terrà conto della loro complessiva anzianità computandola per intero se il servizio fu prestato nello stesso grado o in grado equiparato, per una metà se prestato in grado inferiore.

Art. 12.

Gli stipendi obbligatori per i capi d'Istituto e per gl'insegnanti ordinari e straordinari di tutte le scuole medie pareggiate, salva la disposizione del comma seguente, sono i minimi stabiliti, per il rispettivo grado, dal presente decreto, le cui disposizioni si applicano alle scuole stesse anche per ciò che riguarda le retribuzioni da corrispondersi per qualunque titolo e il limite massimo di orario.

Gli obblighi di orario sono quelli stabiliti dall'art. 8 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 37 della legge 16 luglio 1914, n. 679, per le scuole che siano state conservate col regime delle leggi 8 aprile 1906, n. 142 e 26 dicembre 1909, n. 805, ma gli stipendi minimi dei capi Istituto e degli insegnanti sono aumentati in misura pari alla differenza tra gli stipendi minimi stabiliti per ciascun ordine e grado di scuole dal presente decreto e gli stipendi minimi fissati dalla legge 16 luglio 1914, n. 679.

Le condizioni di carriera di cui godono al momento della pubblicazione del presente decreto gli attuali capi d'Istituto e gli insegnanti delle scuole pareggiate, si dovranno considerare in ogni caso come ad essi acquisite, indipendentemente dall'applicazione dei comma precedenti.

Anche agli effetti del presente decreto è applicabile per i ginnasi il primo comma dell'art. 4, della legge 25 febbraio 1892, n. 71, in quanto però sia stata in precedenza applicata integralmente la legge 16 luglio 1914, n. 679.

Art. 13.

La spesa per l'applicazione dell'articolo precedente alle attuali scuole pareggiate sarà sostenuta dall'ente che mantiene la scuola.

Quando sia accertato che l'ente al quale fa carico il mantenimento dell'Istituto pareggiato non abbia modo di provvedere alla

spesa occorrente ne coi suoi mezzi ordinari, nè col concorso di altri enti locali, e fino a quando non venga disposto un nuovo ordinamento delle tasse scolastiche, il ministro dell'istruzione pubblica, d'intesa con quello del tesoro, potrà accordare un contributo, sempre che risulti che l'Istituto pareggiato continui a rispondere ad accertati bisogni scolastici locali e che il suo funzionamento soddisfi pienamente a tutte le esigenze didattiche e disciplinari.

In ogni caso non sarà conservato il pareggiamento qualora l'Ente che mantiene la scuola riduca la somma stanziata per la scuola medesima nel bilancio per l'anno 1918.

Art. 14.

Per gli Istituti di istruzione, compresi i corsi magistrali, per i quali spetti allo Stato la spesa per il personale insegnante, sarà stabilito con decreto del Ministero della istruzione pubblica in base alla popolazione scolastica ed alle condizioni dei locali, il numero dei bidelli e degli aiuto-bidelli di ruolo, strettamente necessari in ciascuno di essi per la custodia e la pulizia dei locali stessi e per gli incarichi di fiducia del capo d'Istituto, senza poter superare in alcun modo il numero complessivo dei bidelli e aiuto-bidelli addetti agli Istituti esistenti alla data della pubblicazione del presente decreto.

I bidelli ed aiuto-bidelli già assegnati ai vari Istituti e che risulteranno in soprannumero nel rispettivo Istituto, potranno essere mantenuti in servizio nell'Istituto stesso, salva restando all'Amministrazione la facoltà di trasferirli ad altra sede su domanda o per servizio.

I posti di bidello e di aiuto-bidello che siano o che si rendano vacanti in eccedenza al numero stabilito per ciascun Istituto saranno soppressi.

Quando non sia sufficiente il personale di ruolo predetto, al servizio di pulizia dei locali sarà provveduto in economia da ciascun capo d'Istituto con fondo speciale messo a sua disposizione.

Art. 15.

Negli Istituti di istruzione classica, tecnica e normale della Basilicata e della Sardegna sono istituiti posti di ruolo governativi per i segretari, gli assistenti, i macchinisti, i bidelli e gli aiuto-bidelli nei limiti di quelli per i quali lo Stato rimborsa la spesa per effetto dell'articolo 84 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e dell'articolo 59 testo unico delle legge di provvedimenti sulla Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, modificato con legge 28 giugno 1908, n. 398.

Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a provvedere a tali posti con la nomina nei ruoli governativi delle persone che alla data del presente decreto prestino servizio alle dipendenze degli enti locali negli Istituti anzidetti e per l'ufficio da ciascuno coperto semprechè risulti che tali persone abbiano tenuto regolare condotta e prestato lodevole servizio.

Per la collocazione nei quadri di classificazione dei nuovi stipendi del personale che verrà assunto in forza della presente disposizione sarà tenuto conto del servizio prestato nelle scuole governative, alle dipendenze degli enti locali, dopo la pubblicazione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, per la Basilicata e 14 luglio 1907, n. 562, per la Sardegna, sempre che tale servizio sia stato prestato ininterrottamente dalla nomina o destinazione a tali scuole sino all'assunzione nei ruoli governativi.

Per i posti istituiti per effetto del presente decreto sarà applicata la norma dell'articolo precedente.

Art. 16.

Con decreto del ministro del tesoro saranno inscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che avrà effetto dal 1° maggio 1919.

Art. 17.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella **A** (art. 1).

Stipendio degli insegnanti	Ruolo *A*	Ruolo *B*	Ruolo *C*
Stipendio dell'insegnante straordinario	5500	5000	3800
Stipendio iniziale dell'insegnante ordinario	6000	5500	4300
Stipendio dell'insegnante ordinario col 1° aumento quinquennale	6600	6100	4800
Stipendio dell'insegnante ordinario col 2° aumento quinquennale	7200	6700	5300
Stipendio dell'insegnante ordinario col 3° aumento quinquennale	[illegible]	7300	5800
Stipendio dell'insegnante ordinario col 4° aumento quanquennale	8400	7900	6300
Stipendio dell'insegnante ordinario col 5° aumento quinquennale	9000	8500	6800
Stipendio dell'insegnante ordinario col 6° aumento quinquennale	9600	9100	7300
Stipendio dell'insegnante ordinario col 7° aumento quinquennale (terzo comma dell'art. 5 della legge 16 luglio 1914, n. 679)	10200	9700	7800

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella **B** (art. 1).

A) Retribuzione ai capi d'Istituto incaricati:

Presidi di liceo-ginnasio Presidi di Istituto tecnico-nautico Presidi di Istituto tecnico Direttori e direttrici di scuola normale e complem.	L. 2000
Presidi di liceo isolato Direttori e direttrici di scuola normale senza classi complementari	L. 1700
Direttori e direttrici di scuola tecnica Direttori e direttrici di ginnasio isolato Direttori di scuola complementare autonoma Direttori e direttrici di corsi magistrali in sedi di ginnasi isolati	L. 1500

B) Misura dell'aumento fisso per i capi d'Istituto effettivi . . . . L. 600

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Retribuzione degli insegnanti.

Compenso mensile per ora settimanale di lezione in ragione di un decimo delle somme indicate per ciascun gruppo di materie	Liceo-ginnasio	Istituto tecnico	Scuola normale e corso magistrale	Scuola complementare	Scuola tecnica
L. 200 in Istituto di 1° grado	Lettere latine e greche	Lettere italiane	Pedagogia	Lettere italiane	Lettere italiane
L. 250 in Istituti di 2° grado	Lettere italiane	Lingua francese	Lettere italiane	Lingua francese	Lingua francese
—	Matematica	Lingua tedesca	Matematica	Matematica	Matematica
—	Fisica e chimica	Lingua inglese	Scienze fisiche e naturali	Scienze fisiche e naturali	Scienze fisiche e naturali
—	Storia naturale	Matematica	—	—	Computisteria
—	Materie letterarie nei ginnasi	Topografia	—	—	Lingua tedesca
—	Lingua francese	Costruzioni	—	—	Lingua inglese
—	—	Ragioneria e computisteria	—	—	Meccanica e tecnologia
—	—	Agraria, computisteria agraria ed estimo	—	—	—
—	—	Meccanica	—	—	—
—	—	Fisica	—	—	—
—	—	Chimica	—	—	—
—	—	Storia naturale	—	—	—
—	—	Tessitura	—	—	—
—	—	Merceologia	—	—	—
L. 165 in Istituti di 1° grado	Filosofia	Storia	Storia e geografia	Storia e geografia	Storia, geografia, diritti e doveri
L. 210 in Istituti di 2° grado	Storia e geografia	Geografia	Disegno	—	—
—	—	Economia, scienza delle finanze, statistica	Agraria	—	Agraria
—	—	Diritto legislativo	—	—	—
L. 140 in Istituti di 1° grado	—	Disegno	Calligrafia	Disegno	Disegno
L. 165 in Istituti di 2° grado	—	Calligrafia	—	Calligrafia	Calligrafia
L. 95 in Istituti di 1° grado	—	—	Canto	Lavori donneschi	Lavori donneschi
L. 110 in Istituti di 2° grado	—	—	—	—	—
—	—	—	Lavori donneschi	—	—
—	—	—	Lavoro manuale	—	—

Note. — 1ª La retribuzione mensile per le funzioni di maestra assistente, quando siano affidate per incarico alla maestra di lavori donneschi o ad altra insegnante, è di L. 80.

2ª Le ore d'insegnamento nelle classi quarta e quinta del ginnasio sono compensate nella misura stabilita per gli Istituti di secondo grado.

3ª Quando l'incarico dell'insegnamento non possa essere affidato ad insegnante di ruolo nè ad altra persona che risieda nel luogo ove trovasi l'Istituto e debba essere affidato a persona estranea residente altrove, che non abbia altro incarico, la retribuzione sarà commisurata egualmente ad ore (sempre per i mesi d'insegnamento e di esame) e potrà essere aumentata fino a L. 250 mensili per l'insegnamento in scuole di secondo grado, e L. 200 mensili per quello in scuole di primo grado, salvo che si tratti di insegnamenti corrispondenti a cattedre segnate al ruolo *C*, nel qual caso la retribuzione può essere aumentata fino a L. 180 mensili.

4ª La retribuzione per gli insegnanti di educazione fisica per ogni ora settimanale di lezione impartita oltre il limite dell'orario di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge 26 dicembre 1909, n. 805, è fissata in L. 125.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella D (art. 6).

Ispettori delle scuole medie e normali.

Stipendio iniziale	Misura aumento quinquennale		Stipendio massimo
	due	uno	
9500	1000	700	12.200

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella E (art. 7).

Personale di segreteria.

UFFICIO	Stipendio iniziale	Misura e numero degli aumenti		Stipendio massimo
		4 quadrien nali	3 trien- nali	
Segretari nei RR. licei-ginnasi, nelle scuole normali e nei RR. Istituti di magistero per l'educazione fisica	3000	400	300	5500

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella F (art. 7).

Indennità ai segretari.

Per ogni pagella	L. 1 —
Per ogni diploma originale di licenza di scuola di 1° grado	» 1 —
Per ogni diploma originale di licenza di scuola di 2° grado	» 1 —
Per ogni certificato e per ogni duplicato di pagelle	» 1 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella G (art. 8).

Personale di segreteria e di servizio degli Ispettorati regionali delle scuole medie e normali.

UFFICIO	Stipendio iniziale	Aumenti fissi quadriennali	Stipendio massimo
Applicati	3000	6 di 300 1 di 200	5000
Uscieri	2000	5 di 300	3500

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella H (art. 9).

Personale di servizio nei RR. licei-ginnasi e negli Istituti di magistero per l'educazione fisica.

UFFICIO	Stipendio iniziale	Misura dell'aumento fisso (1)	Stipendio massimo
Macchinisti	2500	300	4000
Bidelli	2000	300	3500
Aiuto-bidelli	1800	300	3000

(1) I macchinisti ed i bidelli avranno 5 aumenti quadriennali; gli aiuto-bidelli 4 aumenti quadriennali.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 1252 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per l'agricoltura, per l'industria, il commercio, il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari, per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sul prezzo delle barbabietole da zucchero, prodotte nella campagna 1919, saranno prelevati cent. 15 per ogni quintale di barbabietole, nette da tara, consegnate alla fabbrica.

L'importo delle quote a carico dei singoli produttori sarà trattenuto dall'industriale e versato all'erario dello Stato.

Art. 2.

In acconto delle somme, che saranno prelevate a sensi dell'articolo precedente, il ministro del tesoro è autorizzato a iscrivere, nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, per l'esercizio 1919-920 la somma di lire un milione al cap. 86-*quater* con la dizione: « Contributo straordinario alla R. stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo, per allargarne ed intensificarne il campo di attività ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — VISOCCHI — FERRARIS — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 28 luglio 1919, in Miniera di Perticara, provincia di Pesaro, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 1° agosto 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nos
3,50 % netto (1906)	85.15	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92 08	—

Corso medio dei cambi

del giorno 1° agosto 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Francia 119,23 — Londra 37,74 — Svizzera 156,30 — New York 8,64 — Oro 149,63.

N. B. — Il cambio della Svizzera del 31 luglio doveva essere di L. 155,87 invece di L. 153,37 come fu erroneamente indicato nella *Gazzetta ufficiale* di ieri.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1919, con cui è stato indetto il concorso, per titoli, a 50 posti di ingegnere allievo in prova nel Real corpo del genio civile;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per il concorso anzidetto è prorogato al 25 agosto 1919.

Roma, 26 luglio 1919.

Il ministro: PANTANO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1919, con cui è stato indetto il concorso, per titoli, a 70 posti di geometra in prova nel Real corpo del genio civile;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per il concorso anzidetto è prorogato al 26 agosto 1919.

Roma, 26 luglio 1919.

Il ministro: PANTANO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1919, con cui è stato indetto il concorso, per titoli, a 30 posti di segretario in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per il concorso anzidetto è prorogato al 27 agosto 1919.

Roma, 26 luglio 1919.

Il ministro: PANTANO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1919, con cui è stato indetto il concorso, per titoli, a 15 posti di ragioniere in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per il concorso anzidetto è prorogato al 29 agosto 1919.

Roma, 26 luglio 1919.

Il ministro: PANTANO.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 25 luglio 1919.

(*Continuazione*).

Presidenza del presidente BONASI.

MARAGLIANO. Presenta al ministro della guerra alcune osservazioni sulla organizzazione dei servizi di sanità militare, e ricorda che in Italia come in Francia, in un primo periodo funzionarono sotto il regime di un Ispettorato, con poteri prevalentemente consuntivi e con ingerenza esecutiva ai vari uffici non tecnici. In Francia in seguito a vari inconvenienti verificatisi, furono tutti accentrati in un unico ufficio e se ne ebbe subito un miglioramento notevole.

In Italia si sentì uguale bisogno e venne pure fatto l'accentramento di servizi, se non del tutto completo, pure sufficiente; e fu creata una Direzione generale di sanità militare con funzionamento in buona parte autonomo, sotto l'alta direzione del ministro della guerra, ma senza interposizione di uffici non tecnici.

Da questa misura si ebbe un miglioramento notevole in tutti i servizi, che in massima parte si trovarono concentrati in mani tecnicamente competenti che ebbero l'indirizzo competente alle odierne conquiste scientifiche, ed ebbero vita istituzioni importanti per la profilassi della tubercolosi nell'esercito e sanatori per i militari tubercolosi, e pei neuropatici.

La creazione della Direzione di sanità militare segnò un progresso notevole che deve svolgersi e che si deve assicurare.

È questo un ufficio che, se servì o si sviluppò in tempo di guerra, non è strumento di guerra, ma di logica e razionale organizzazione militare, che non potrebbe compiersi senza servizi di sanità organizzati.

Osserva che non si tratta di uomini e di titoli di uffici, ma di cose. L'essenziale è che la sanità militare abbia personalità propria senza la soggezione di uffici intermedi non tecnici; la medesima personalità che hanno le altre armi così dette dotte, ad esempio, l'artiglieria ed il genio.

Dopo ciò, rivolgendosi al Ministro dell'interno, accenna, per la profilassi sociale della tubercolosi, alla necessità di promuovere la creazione e l'organizzazione di sanitari per i tubercolosi di tutte le classi sociali, e deplora quel fenomeno che disgraziatamente si verifica in Italia, della guerra che si fa alla creazione di questi sanatori. Tale ostilità è frutto di una vergognosa ignoranza, perchè sono pericolosi i malati che vivono disseminati senza disciplina in alberghi ed in case private, non quelli raccolti in Istituti disciplinati.

Invoca la mano ferma del ministro dell'interno acciocchè tutte le opposizioni non trovino eco presso le autorità ed il Governo, il quale deve sapere che nelle stazioni climatiche, dove all'estero sorsero sanatori per tubercolosi, la mortalità per questa infezione è diminuita negli indigeni.

Rivolgendosi poi al ministro dell'istruzione pubblica, prospetta la necessità di ricondurre le Università al loro funzionamento nor-

male, e di indire concorsi per le molte cattedre vacanti. Ed accennando alla necessità di provvedimenti per l'istruzione superiore lo richiama alla necessità di introdurre, nel nostro insegnamento universitario, le modificazioni richieste dalle esigenze pratiche della vita nazionale.

Rivolgendosi infine al presidente del Consiglio, osserva che la vittoriosa e lodevole azione frenatrice del momento da lui sviluppata, per la tutela dell'ordine pubblico, deve essere integrata da un'azione risanatrice che riconduca le masse al senso della realtà, da cui hanno deviato al punto da non comprendere che, arrestando la produzione, si arresta la vita.

Constata che ci troviamo dinanzi ad una epidemia psichica, che contagiosamente si è propagata ai lavoratori dei paesi latini, specie in Italia ed in Francia, dove, come osservava testè il ministro degli approvvigionamenti di quel paese, si è manifestata nelle masse un'onda di infingardaggine, che attenta alla produzione. I vecchi liberali, che hanno sempre caldeggiato la elevazione del proletariato, non si spaventavo di nessuna innovazione, di nessuna aspirazione, ma si spaventano di coloro che minacciano la vita della nazione.

A creare il senso della realtà si giungerà col dire sempre rudemente la verità, come lodevolmente ha incominciato a fare il presidente del Consiglio, e promuovendo una propaganda educatrice.

Frattanto il paese aspetta dal Governo informazioni e provvedimenti sulle questioni che più lo assillano. Accenna al carbone ed ai combustibili, alle materie prime necessarie alle industrie, alla necessità di instaurare la libertà delle importazioni all'estero ed all'interno, ai trasporti, al tonnellaggio, al materiale ferroviario, agli approvvigionamenti, alla necessità delle rapide dislocazioni dei materiali alimentari da una parte all'altra del paese.

Accennando poi alla smobilitazione, osserva che si parla spesso di bardatura di guerra, di una bardatura materiale e di una bardatura morale.

D'accordo su quella materiale; ma in quanto alla morale non vorremmo che si intendesse di spegnere quelle idealità, che fecero propugnare al paese la sua entrata in guerra, quella entrata che ci fece padroni delle porte di casa nostra, che integrò la nostra unità nazionale, che salvò il mondo dalla egemonia teutonica. (Approvazioni vivissime).

PELLERANO. Lo sciopero che doveva essere internazionale non fu che in parte italiano e ciò lo si deve al buon senso del nostro popolo; ma lo si deve anche all'on. Nitti che ha dato ordini recisi e severi ai prefetti del Regno.

L'ottanta per cento della classe operaia è contenta di lavorare, e, se si sente sostenuta, non si unisce a coloro che la sobillano.

Crede che sarebbe utile dare la personalità giuridica alle Camere del lavoro.

La maggioranza operaia italiana è buona, vuole tranquillamente lavorare e accoglierebbe con piacere il provvedimento.

La Camera del lavoro e quella del commercio potrebbero conciliare gravi questioni della vita sociale.

Domanda: come si fa a produrre e produrre molto quando si sono limitate le ore di lavoro? Bisogna trovar modo di far lavorare, eccitare alla maggiore produzione; ed uno dei mezzi potrebbe essere la compartecipazione agli utili.

Accenna alle deficienze del Ministero passato nella politica degli approvvigionamenti e delle materie prime che tanto necessitano all'Italia e non seppe punire gravemente gli accaparratori e gli speculatori.

Spera nell'opera del Governo e delle Commissioni presenti, ma l'azione deve svolgersi nei centri di produzione e tra i produttori.

Conchiude dichiarando di aver fiducia che il Governo saprà superare le grandi difficoltà presenti, coadiuvato dal senso di bontà, di serenità del popolo italiano che ha dato prove di coscienza civile dopo i grandi atti di valore nella guerra (Approvazioni).

DE CUPIS. Rinuncia a parlare.

BENEVENTANO. L'Italia non può bastare a sè stessa; avrà sempre bisogno d'importare alimenti e materie prime.

Bisogna non solo produrre, ma industrializzare.

Il Governo ha posto nel suo programma l'elettrificazione delle ferrovie; egli spera che finalmente vorrà pensare anche alla Sicilia, la quale potrebbe elettrificare tutte le ferrovie principali, ma è stata sinora trascurata.

Il trasporto di prodotti, specialmente alimentari, dalla Sicilia per l'Italia e per l'estero è difficile, e si sono avute perdite; occorre facilitare i trasporti, e garantire i produttori.

Non dubita che gli interessi della Sicilia saranno presi in considerazione.

Osserva che la legge del 1918, circa il contributo straordinario di guerra per il 1919, suppone che nelle Provincie che non hanno ancora il nuovo catasto in attuazione i limiti del vecchio catasto siano inferiori.

Questo è un errore specialmente per la Sicilia dove la realtà è contraria e offende il principio della giustizia distributiva.

Raccomanda di non conquistare il capitale perchè sarebbe un danno gravissimo per la produzione; bisogna gravare sui redditi netti.

Conclude che la patria attende dagli attuali ministri provvedimenti opportuni, prontamente utili, dettati da un'analisi esatta e cosciente delle condizioni presenti. (Approvazioni).

Voci. Chiusu[illegible]hiusura!

PRESIDEN[illegible] chiusa la discussione, riservando la facoltà di parlare [illegible] relatore ed al presidente del Consiglio.

Per la seduta di domani.

NITTI, Presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Prega il Senato di voler tenere seduta domani mattina alle ore 10 per esaurire la discussione essendo egli nel pomeriggio impegnato nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del presidente del Consiglio.

(È approvata).

La seduta termina alle 19.40.

RESOCONTO SOMMARIO — Senato, 26 luglio 1919

Presidenza del presidente BONASI.

La seduta è aperta alle ore 10.

BISCARETTI, segretario. Legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo e dell'esercizio provvisorio.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri fu chiusa la discussione riservando ai ministri ed al relatore la facoltà di parlare.

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Consente col senatore Maragliano sulla necessità che siano ripresi i concorsi; ma a ciò bisogna procedere con limitazioni e cautele. Debbono essere distinti gli esami degli studenti civili da quelli degli studenti militari.

I maestri elementari sono in grande numero e costituiscono la vera milizia dell'istruzione pubblica. Con i provvedimenti economici a loro favore si è creduto fare ritornare in loro la serenità e il fervore nella loro missione; così si è anche provveduto ai professori delle scuole medie e si studia di migliorare anche la condizione economica dei professori universitari.

Può dichiarare con vivo compiacimento che nel recente sciopero non un solo professore, non un solo maestro, è venuto meno al proprio dovere.

È convinto che la scuola debba essere più a contatto con la vita; ed è perciò che già si è messo in tale indirizzo per la riforma della scuola superiore d'applicazione degli ingegneri, nominando una Commissione per l'esame e la proposta dei provvedimenti opportuni.

Desidera che la scuola sia l'atrio ampio e soleggiato della vita civile della Nazione. — (Applausi).

FERRARIS DANTE, ministro dell'industria e degli approvvigionamenti. Se il senatore Ferraris ha inteso riferirsi alle direttive del

Governo nella politica doganale, crede di avere già spiegato i suoi propositi.

Ha già rilevato che la sentenza generale è a favore di un puro protezionismo ad oltranza, di cui già si vedono le applicazioni in Francia, in Inghilterra, e negli Stati Uniti; ma l'eccessiva protezione, quando è prolungata, riesce al danno dell'industria stessa.

Il sistema della tariffa autonoma della doppia tariffa è il migliore; ma la questione doganale per l'Italia oggi è complessa; deve tener conto, tra gli altri elementi, della sperequazione della valuta. Perciò un provvedimento speciale transitorio s'impone.

Riconosce l'urgenza di nuove tariffe; ma la causa del ritardo non può imputarsi al presente Ministero. La nuova tariffa già preparata non è stata ancora presentata alla Commissione parlamentare competente a causa dello sciopero tipografico.

Ha preso impegno innanzi alla Camera elettiva che nel 1920 il Governo presenterà le proposte per il definitivo regime doganale italiano.

Quanto alle raccomandazioni del senatore Ferraris circa la assicurazione obbligatoria degli operai contro le malattie, e circa i sussidi contro la disoccupazione, può dichiarare che per la prima questione gli studi sono quasi pronti.

Passa alla questione delle otto ore di lavoro, rilevando che non è sorta ora, ma era discussa da parecchi anni, ed era stata adottata già con risultato soddisfacente da alcune industrie. Era una questione di giustizia, di umanità; un impegno d'onore degli industriali verso le maestranze.

Ma, per quanto ridotte le ore di lavoro, con esecuzione di nuovi turni, vi è in Italia ancora mezzo milione di disoccupati.

In passato la diminuzione delle ore di lavoro non ha ucciso mai un'industria. La forte diminuzione della produzione non è dovuta alla diminuzione delle ore di lavoro, ma principalmente alla mancanza di volontà di lavorare che è constatata oggi negli operai. Bisogna far ritornare negli operai l'amore al lavoro.

Oggi sarebbe un errore grave non risolvere tutti i problemi connessi alla produzione che bisogna eccitare e ingrandire.

La sperequazione tra le importazioni e le esportazioni, accennata dal senatore Ferraris, si fonda su dati che si riferiscono ai periodi difficili della guerra; bisogna anche tener conto della variazione della valuta. Per quanto non facili i problemi della valuta, delle materie prime, e specialmente del carbone, il Governo s'è imposto tutto un programma per risolverli; ma la volontà del Governo non sarebbe sufficiente senza la cooperazione di tutte le energie del paese, il quale, si augura, che, con lo stesso animo entusiastico che ebbe per la guerra, vorrà preparare ora quell'avvenire radioso a cui ha diritto. (Applausi).

DE VITO, ministro dei trasporti. Parla della questione del carbone che in questi ultimi tempi è venuta peggiorando. L'Inghilterra ha diminuito il permesso di esportazione nei riguardi di tutte le nazioni e quindi anche dell'Italia.

Per quanto concerne la Germania le forniture di carboni a cui potremo aver diritto sono subordinate a quelle che deve fare la Francia. Il Belgio ha chiusa l'esportazione, e poco possiamo importare dalla Boemia e dalla Polonia.

Per l'America le difficoltà sono di tonnellaggio, e noi sentiamo di superarle in tutti i modi acciocchè non si arresti la vita economica del paese. I nostri sforzi sono rivolti ad assicurare l'importazione di tutto il carbone che è possibile acquistare, non badando a costi, e di limitarne nell'interno il consumo, ricorrendo a tutti quei sostitutivi che l'ora presente permette.

Noi non potremo mai liberarci della necessità d'importare carbone; però dobbiamo importarne la quantità certamente indispensabile e cercare di affrancarci da questo onere, estendendo l'elettrificazione delle ferrovie, ed adottando tutti quei sostitutivi per l'industria che ci permettono di guardare all'avvenire con una certa sicurezza.

E parla del bilancio delle ferrovie, che per il 1918-919 si chiude con un *deficit* di 57 milioni, e per l'esercizio 1919-920 si provede un *deficit* di 540 milioni.

La cifra impressionante tuttavia non comprende nè il peso delle costrizioni patrimoniali, nè quello dei conti patrimoniali, nè quello dell'elettrificazione.

In essa però vi è una parte dipendente direttamente dalla guerra, quella che si riferisce al carbone.

Un'altra fonte permanente di spese è quella che si riferisce agli aumenti di paga al personale, per cui i 510 milioni di *deficit* previsti subiranno un ulteriore aumento per lo sviluppo delle carriere secondo le tabelle organiche approvate. Nè si tiene conto dell'onere dell'applicazione completa delle 8 ore di lavoro.

Inoltre questo passivo troverà un aumento per le nuove linee da rispettare che graveranno pesantemente sul bilancio, date le cattive condizioni in cui esse per varie ragioni si trovano.

Dice che uno dei compiti più gravi dell'ora volgente è quello di studiare il modo di conciliare l'esercizio privato delle ferrovie concesse all'industria con quelle di Stato.

Non accenna ad alcuna risoluzione, perchè tale problema per ora eccede i limiti delle sue attribuzioni.

Gli inconvenienti che derivano dalle ferrovie concesse alla industria privata, che sono avulse dalla competenza del ministro dei trasporti, si ripercuotono anche su altre attribuzioni del Ministero stesso; ad esempio, sulla marina mercantile di cui la guerra ha peggiorato la situazione in modo che nonostante le 400,000 tonnellate acquistate, possediamo appena la metà del tonnellaggio del periodo antecedente.

(Continua).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 17 luglio 1919

(Continuazione).

Presidenza del presidente MARCORA.

Raccomanda che il Credito agrario sia attribuito secondo il bisogno e non con criteri elettorali, tenendo speciale conto degli Istituti minori cui solo possono rivolgersi i danneggiati più poveri.

Insiste perchè sia resa obbligatoria e proporzionale l'anticipazione del risarcimento e si provveda ad essa con la massima sollecitudine e senza intoppi burocratici, demandando agli agenti delle imposte la competenza per le domande, indipendentemente dalla loro causale e dalla entità dei danni (Approvazioni).

ANCONA è soddisfatto della risposta del ministro.

Raccomanda anch'egli la piena e sollecita applicazione della legge sui danni di guerra ed invita il Governo a considerare la opportunità di dare un contributo sugli interessi per rendere possibile la concessione del credito agrario a tasso di favore.

Rileva la gravissima importanza che ha la questione del cambio della Cassa Veneta ed esorta il Governo a risolverla con criteri della massima larghezza.

BERTOLINI, quale relatore del disegno di legge per il risarcimento dei danni di guerra, tiene a rilevare che tale risarcimento poteva procedere in modo ben più sollecito.

Una precipua causa del ritardo risiede nel modo incompleto con cui si è provveduto ad organizzare la Commissione e a provvedere il personale incaricato di accertare i danni.

In proposito egli aveva da gran tempo presentato al Governo proposte pratiche le quali, se accettate, avrebbero grandemente contribuito ad una maggiore sollecitudine. Egli volentieri proporrà al ministro la delegazione delle liquidazioni dei minori danni agli agenti delle imposte. Ma, se non si tradurrà in fatto anche l'altra sua proposta circa la destinazione degli impiegati del catasto alla liquidazione dei danni di guerra, la disposizione ora decretata non avrà effetto.

Insiste sulla necessità di istituire nelle varie località dei depositi

di materiale da costruzione. E dimostra che occorre anche prendere provvedimenti per mettere le popolazioni ricoverate in baracche pessimamente costruite in grado di passare l'inverno senza essere esposte a grande mortalità o a nuovamente andare disperse per l'Italia. (Approvazioni).

NAVA CESARE, ministro per le terre liberate, assicura che tutte la Commissioni sono ora regolarmente costituite. Terrà conto delle varie raccomandazioni fatte dagli onorevoli interroganti e dall'onorevole Bertolini.

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e sulle pigioni delle case di abitazione nella città di Roma.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456, che approva la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli ufficiali dell'esercito.

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta il disegno di legge: Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 914, col quale viene soppresso il posto di economo-magazziniere nell'Amministrazione della *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed è aumentato lo stipendio annuo dell'amministratore della *Gazzetta* stessa da L. 5000 a L. 6000.

VACCARO, presenta la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 14 aprile 1919, n. 527, contenente disposizioni per la legalizzazione della firma del liquidatore del Credito fondiario nazionale di Palermo.

La seduta termina alle 19,45.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha passato, ieri, in rivista, nell'ippodromo dei Parioli, la brigata Sassari. Accompagnavano il Sovrano S. E. il ministro della guerra, generale Albricci, i generali Cittadini e Clerici, aiutanti di campo, e il generale Piccione, comandante la divisione.

Compiuta la rivista, Sua Maestà, soddisfattissima, ebbe parole di plauso per i bravi soldati, e riunì a rapporto gli ufficiali e i decorati al valore, coi quali s'intrattenne affabilmente.

Lasciando l'ippodromo, Sua Maestà espresse nuovamente la sua alta soddisfazione per i valorosi figli della forte Sardegna.

L'ammiraglio Thaon di Revel, in seguito a sua proposta, lascia il comando in capo delle forze navali mobilitate, con la data del 1° agosto.

Il comando navale del Dodecanneso. — Le speciali esigenze che avevano resa necessaria, alcuni mesi or sono, la istituzione del comando stazione navale del Dodecanneso, essendosi recentemente modificate, tale comando è stato soppresso.

Il naviglio minore che prestò servizio in quelle acque, per le normali esigenze del servizio marittimo ritornà quindi, come nelle ordinarie circostanze, alla dipendenza del comandante navale più anziano occasionalmente presente.

Il «Comitato nazionale per la storia del Risorgimento» si è riunito ieri, sotto la presidenza dell'on. Paolo Boselli. Vi intervenne S. E. il ministro della istruzione pubblica on. A. Baccelli, il quale pronunziò un applaudito discorso, salutando la riunione e plaudendo all'opera del Comitato, in ispecie a quanto riguarderà la costituzione di una biblioteca e di un museo della recente guerra, da raccogliersi nel monumento della grandezza politica d'Italia.

L'on. Boselli ringraziò vivamente S. E. Baccelli, esponendo il programma del Comitato rispondente ai diritti della nostra storia. Tra applausi, la interessante riunione ebbe termine.

Il ministro della guerra, con recente disposizione, ha stabilito di prorogare fino a tutto il 31 agosto il termine utile per la presentazione dei modelli nel concorso bandito con decreto Ministeriale in data 24 maggio 1919, fra artisti italiani, per una medaglia commemorativa della guerra nazionale 1915-918.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 1 (Ufficiale). — Il generale Denikine si è impadronito di Poltava, catturando una considerevole quantità di materiale e di approvvigionamenti.

LONDRA, 1. — Questi giorni il ministro italiano del tesoro, on. Schanzer, ha trattato con Austin Chamberlain, cancelliere dello Scacchiere, le questioni finanziarie ed economiche che in questo momento toccano i più vitali interessi d'Italia e specialmente quelle che riguardano i crediti per assicurare all'Italia l'approvvigionamento del carbone e delle materie prime per i bisogni statali, per le industrie ed i relativi noli.

Ieri l'on. Schanzer ha avuto anche una lunga e cordiale conversazione col primo ministro, Lloyd George, il quale ha promesso di interessarsi personalmente delle domande dell'Italia, pur tenuto conto dell'attuale difficile momento che attraversa la stessa Inghilterra per lo sciopero dei minatori e per il suo proprio fabbisogno finanziario.

Lloyd George ha detto che sarà lieto di incontrarsi al più presto possibile con l'on. Nitti, per il quale nutre sentimenti di viva simpatia.

Ieri sera ha avuto luogo una serata di gala al Covent Garden alla quale hanno assistito la famiglia reale, i ministri, ambasciatori e rappresentanze ufficiali.

Re Giorgio, avendo saputo che era in teatro il ministro italiano del tesoro, ospite del cancelliere dello scacchiere, ha manifestato il desiderio di vederlo. Il Re, la Regina e il Principe di Galles hanno quindi ricevuto l'on. Schanzer nel palco reale, esprimendogli sentimenti cordiali per il nostro paese.

Oggi l'on. Schanzer avrà una nuova conferenza con il cancelliere dello Scacchiere intorno alle diverse questioni in discussione fra i due paesi.

LONDRA, 1. — I generali Plumer e Allenby sono stati promossi marescialli.

TRENTO, 1. — L'on. Credaro, commissario per la Venezia Tridentina, è arrivato oggi a Trento, accolto alla stazione dalle autorità civili e militari.

Il generale Pecori-Giraldi, che rimane temporaneamente a Trento, quale comandante della I armata, ha offerto al commissario un banchetto, al quale sono intervenute le autorità.

TRIESTE, 1. — Oggi, col direttissimo delle ore 14, è giunto il commissario generale civile per la Venezia Giulia, on. Ciuffelli.

Erano ad attenderlo alla stazione il governatore militare generale Petiti di Roreto, il commissario Regio comm. Mosconi, il vescovo mons. Karlin, larghe rappresentanze delle autorità civili e militari, nonchè numerose associazioni cittadine.

Scambiate le presentazioni, l'on. Ciuffelli si è recato, attraversando la città pavesata con bandiere tricolori, alla sede del Governatorato, salutato con deferente simpatia dal numeroso pubblico.

Domani sera il governatore, generale Petiti, offrirà alle autorità civili e militari un pranzo di congedo.

BARCELLONA, 1. — Una delegazione composta del consigliere municipale ed ex-sindaco, Morales Pareja, del mastro di cerimonie del palazzo di città, Ribe. di Rodriguez Catala, membro della Giunta dei musei di Barcellona, e di Pirozzini, segretario della Giunta stessa, partirà domani per l'Italia per consegnare al Re e al Governo i premi della sesta Esposizione di belle arti, che ebbe luogo l'anno scorso a Barcellona.

Il premio destinato al Re consiste in una grande medaglia d'oro massiccio e quello destinato al Governo in una artistica pergamena.

DOVER, 1. — È giunto stasera nel porto militare un incrociatore italiano, il quale ha scambiato i saluti d'uso.